



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice dr.ssa Claudia Matteini

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, nei confronti di :

- **GUEDE RUDI HERMANN** nato a Agou (Costa d'Avorio) il 25.12.1986 residente in
lecco via Galileo Galilei , domiciliato in Perugia via del Canerino 26 detto il **Barone**

nonché nei confronti di :

- **DIYA Lumumba** detto Patrick nato a Kindu (Zaire) in data 5.5.1963 – residente in
Perugia via Raffaello n. 16 domiciliato in Perugia via Eugubina n. 77

- **KNOX Amanda Marie** nata a Washington (U.S.A.) in data 9.7.1987 domiciliata in
Perugia via della Pergola n. 7

- **SOLLECITO Raffaele** nato a Bari in data 26.3.1984 residente in Giovinazzo via
Solforino n. 4 domiciliato in Perugia Corso Garibaldi n. 4 ,

indagati tutti in ordine ai reati di cui agli artt. 110 – 81 cpv. – 609 bis – 575 – 576 n. 5 c.p.
per avere in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ,
con violenza e minaccia costretto la cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara , in
atti generalizzata, a subire atti sessuali e per averla uccisa, utilizzando uno strumento da
punta e da taglio alla regione del collo, nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale
– fatti commessi in Perugia nel corso della notte tra il primo e il 2 novembre 2007 ,

vista la richiesta avanzata dal P.M. in sede , Dr. Giuliano Mignini , avente ad oggetto l'applicazione a carico di Guede Rudi Hermann della misura cautelare della custodia in carcere ,

rilevato che in data 9 novembre 2007 questo Giudice , previa convalida del fermo già operato su decreto del P.M. , emetteva ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dei predetti Amanda Knox , Sollecito Raffale e Lumumba Diya il cui testo di seguito si riporta :

“Vista la richiesta avanzata dal P.M. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di DIYA Lumumba detto Patrick , KNOX Amanda Marie e SOLLECITO Raffaele occorre in primo luogo ricordare che i presupposti essenziali ai fini dell'applicazione di una misura cautelare sono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari e sono proprio gli estremi di tali due presupposti che devono essere ricavati dagli elementi acquisiti in sede di indagine al fine di legittimarne l'adozione.

Per quanto attiene i gravi indizi di colpevolezza è opportuno richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'art. 273 comma 1 c.p.p. il quale espressamente prevede che **“nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza”** , intesi questi ultimi come indizi che nel loro complesso sono tali da consentire di pervenire ad un giudizio che , pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna , sia di alta probabilità della sussistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato e tale, proprio in quanto grave, di resistere ad interpretazioni alternative (Cass. pen. sez. III 3.12.2003 n. 306 ; Cass. pen. 6.11.2002 n. 37159).

Tale principio generale è di estrema rilevanza in quanto segna una chiara linea di demarcazione, da un lato tra quegli indizi che comunque consentono la prosecuzione delle indagini al fine di accertare e trovare riscontri ad una ipotesi investigativa , che possono dirsi connotati dal carattere della sufficienza, e gli indizi gravi che consentono di intervenire in maniera così pesante , come è appunto la privazione o la limitazione della libertà personale , su un determinato soggetto, che si

distinguono dai primi sia qualitativamente che quantitativamente, postulando l'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti, tanto da poter pervenire sulla base degli stessi ad un giudizio di alta probabilità dell'esistenza di un reato e della sua attribuibilità a quel determinato soggetto , dall'altro tra detti indizi e quelli aventi rilevanza di prova indiziaria che, permettendo invece di giungere ad un giudizio di certezza, accanto al requisito della gravità devono presentare anche i requisiti della precisione e della concordanza.

Da ciò discende che per aversi un quadro indiziario grave, necessario e sufficiente per applicare a carico di un determinato soggetto una misura cautelare, occorre un qualunque elemento o una pluralità di elementi che comunque siano idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato (Cass. pen. sez. IV 4 luglio 2003 n. 36610 ; Cass. pen. sez. IV 21 giugno 2005 n. 30328).

Vi è in più da precisare che per verificare in concreto se tale giudizio si è effettivamente basato su un quadro indiziario grave è necessario accertare se detto giudizio sia capace di resistere , alla stregua delle regole di comune esperienza , ad interpretazioni alternative (Cass. pen. sez. III 3.12.2003 n. 306).

Ricordati tali principi generali è necessario verificarne la sussistenza nel caso concreto in riferimento agli elementi acquisiti fino a questo momento sulla base delle indagini espletate e per fare ciò occorre ricostruire gli sviluppi investigative fin dalle prime battute .

In data 2 novembre 2007 alle ore 12.35 personale della Polizia postale di Perugia si portava in via della Pergola n. 7 al fine di rintracciare tale Romanelli Filomena in quanto nella stessa mattinata la signora Lana Elisabetta aveva rinvenuto sul prato del giardino antistante la propria abitazione, sita in Perugia in via Sperandio n. 5 bis, due telefoni cellulari dei quali uno avente Sim Card del gestore vodafone relativa al numero 348 4673711 intestato alla stessa Romanelli; giunti sul posto gli agenti operanti trovavano fuori dell'edificio di via della Pergola n, 7 due giovani, identificati in Knox Amanda Marie, domiciliata a quell'indirizzo, e Sollecito Raffaele, i quali riferivano di essere in attesa dei Carabinieri dai medesimi chiamati poiché rincasando, nella mattinata odierna,

si erano accorti di una finestra con il vetro rotto ed avevano sospettato un furto; nel frattempo, alle ore 13.00 sopraggiungeva la predetta Romanelli, coinquilina della stessa Knox, la quale verificava che nulla era stato asportato dall'appartamento.

Nel corso del sopralluogo si accertava che la porta della stanza in uso a Meredith Kerker, altra ragazza dimorante nell'appartamento in oggetto, era chiusa a chiave e si decideva pertanto di abbattere la porta in quanto la stessa Romanelli riteneva strano sia il fatto che all'amica Kerker avessero potuto sottrarre entrambi i telefoni, essendo in uso a quest'ultima anche quello con Sim Card alla predetta intestata, sia il fatto che vi fosse la porta della stanza chiusa; aperta la porta si aveva uno scenario raccapricciante in quanto la stanza veniva trovata in disordine con macchie di sangue ovunque, a terra e sul muro, ed inoltre da sotto la trapunta del letto si scorgeva un piede. Gli agenti, al fine di evitare un qualsiasi inquinamento delle prove, impedivano a chiunque di accedere nella stanza.

La ragazza, trovata morta con una ferita di arma da taglio sul collo, veniva identificata proprio in Meredith Kerker, studentessa inglese in Italia dal settembre in quanto inserita nel progetto Erasmus e iscritta all'Università degli studi di Perugia.

Dai primi accertamenti medici eseguiti sul corpo il C.T. del P.M., Dr. Luca Lalli, rilevava che la morte poteva collocarsi alle ore 23.00 con scarto minimo e massimo di circa 1 ora con la conseguenza che l'arco temporale da prendersi in considerazione doveva indicarsi tra le ore 22.00 e le ore 24.00 del giorno 1 novembre 2007; a tale conclusione giungeva sul presupposto di una cena consumata alle ore 21.00, in realtà dagli atti risulta che detto orario può sicuramente essere anticipato in quanto, secondo quanto riferito da Purton Sophie in data 2.11.2007, alle ore 21.00 la cena era già terminata tanto che la stessa in compagnia di Meredith già si trovava in strada per fare rientro presso le rispettive abitazioni.

Tale dato non è di poco conto in quanto permette di arretrare l'ora del decesso quanto meno alle ore 22.00 con l'indicazione quindi di un arco temporale compreso tra le 21.00 e le 23.00.



Per quanto attiene le cause della morte il predetto precisava che era stata determinata da uno shock metaemorragico da lesione vascolare al collo da ferita da arma da punta e taglio .

Dalla lettura di un primo sommario elaborato redatto dal dr. Lalli e depositato in Procura in data 8.11.2007 avente ad oggetto i rilievi necroscopici sul cadavere di Kercher Meredith emerge che la lesione non aveva interessato la carotide per cui la morte era stata preceduta da una agonia abbastanza lenta, circostanza questa che permette di far risalire indietro nel tempo i fatti criminosi con la conseguenza che questi possono collocarsi tra le ore 21.30 e le ore 23.30 del giorno 1 novembre 2007, orario che può arretrare dalle ore 20.30 alle ore 22.30, qualora si tenga conto della consumazione della cena in un orario antecedente alle ore 21.00 .

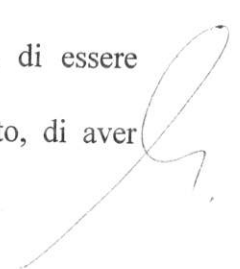
Nel corso delle indagini venivano sentiti molti ragazzi che nel tempo di permanenza di Meredith a Perugia avevano avuto modo di conoscerla e di frequentarla e nulla di particolare risultava sulla sua vita privata se non che da circa tre settimane aveva intrapreso una relazione sentimentale con tale Silenzi Giacomo, uno dei quattro ragazzi che abitavano l'appartamento al piano terra della palazzina di Via della Pergola n.7, identificati in Marzan Marco , Bonassi Stefano e Luciani Riccardo. Detti ragazzi, sentiti a sommarie informazioni , facevano presente di aver lasciato tutti Perugia tra il sabato e il lunedì per rientrare nei rispettivi luoghi di residenza, Marzan Marco , Bonassi Stefano e Silenzi Giacomo a Porto San Giorgio e Luciani Riccardo a Bologna.

Romanelli Filomena , sentita a sommarie informazioni, in data 2 novembre 2007, riferiva che abitava nell'appartamento posto al piano secondo della palazzina di via Pergola n . 7 con Laura Mezzetti , Knox Amnada e Meredith Kercher, che aveva soprattutto rapporti con Laura Mezzetti anche per una comunanza di interessi , mentre le due ragazze straniere erano legate tra loro ed avevano abitudini simili, in quanto entrambe erano studentesse che erano solite andare insieme all'università e frequentare la stessa cerchia di amici ; precisava , poi, nelle successive sommarie informazioni rese in data 7 novembre 2007, che Meredith non aveva mai fatto entrare nessun uomo all'interno della propria camera da letto ad eccezione di Silenzi Giacomo, fidanzato della ragazza. .

L'attenzione degli investigatori si concentrava, però, su Knox Amanda e sul fidanzato della stessa Sollecito Raffaele.

In primo luogo, a proposito dei due, deve evidenziarsi che, a differenza di quanto dai medesimi affermato agli agenti della Polizia postale, non è vero che prima del sopraggiungere di questi ultimi, avevano già chiamato il 112 per avere l'intervento dei Carabinieri pensando di aver subito un furto; infatti da opportuni accertamenti è emerso che il personale della Polizia postale era giunto sul posto alle ore 12.35, mentre le chiamate al 112 risultano essere state fatte alle ore 12.51 e alle ore 12.54 (vedi nota della Polizia postale del 6 novembre 2007); circostanza che fa pensare ad una condotta volutamente posta in essere dopo essere stati sorpresi fuori dall'abitazione dove era stato perpetrato l'omicidio e per giustificare la loro presenza sul posto, tenuto conto delle condizioni in cui si trovava detto appartamento, soprattutto per quanto attiene il rinvenimento di macchie di sangue sparse sul pavimento e sul muro.

Knox Amanda veniva sentita a sommarie informazioni una prima volta in data 2 novembre 2007 e in questa occasione dichiarava di aver visto Meredith verso le ore 13 del primo novembre presso l'appartamento dalle medesime occupato, dove si trovava in compagnia del suo fidanzato Sollecito Raffaele, di averla vista uscire all'incirca alle ore 15.00-16.00 ma di non sapere dove era diretta, di essersi trattenuta fino alle ore 17.00 con il Sollecito, di essersi quindi recata con quest'ultimo presso il suo appartamento, di avervi passato l'intera notte, di essere tornata presso l'appartamento di Via della Pergola verso le ore 11.00 della mattina successiva, di aver trovato il portone d'ingresso aperto, di avere chiamato le coinquiline ma senza risposta, di essersi recata in uno dei due bagni e di avervi trovato tracce di sangue che comunque non si preoccupava di pulire, di aver notato nell'altro bagno il water sporco di feci, di essersi meravigliata ma di non aver provveduto a ripulire, di essere uscita dall'appartamento verso le ore 11.30 chiudendo la porta di ingresso a chiave, di essere tornata presso l'appartamento del Sollecito riferendogli quanto aveva avuto modo di constatare, di avere cercato di contattare Meredith ma senza alcun risultato, di essere nuovamente andata presso l'appartamento di via Pergola in compagnia del Sollecito, di aver



constato che il vetro di una finestra era stato rotto, di aver accertato che la porta della stanza occupata da Meredith era chiusa a chiave, di essersi determinata a chiamare i carabinieri dopo che lo stesso Sollecito aveva telefonato alla sorella per avere un consiglio su come comportarsi.

Nella stessa data veniva sentito a sommarie informazioni Sollecito Raffaele che confermava integralmente le dichiarazioni della Knox con l'unica annotazione riguardante il water del secondo bagno che affermava di aver trovato pulito, a differenza di quanto aveva riferito la ragazza.

Detta circostanza veniva comunque smentita dagli accertamenti eseguiti dai quali risultava che il water al momento dell'arrivo dei Carabinieri era ancora sporco con le feci.

In data 5 novembre 2007 alle ore 22.40 veniva di nuovo sentito Sollecito Raffaele il quale modificava la sua versione dei fatti affermando che la sera del primo novembre, dopo che Meredith era uscita di casa, si era intrattenuto con la Knox Amanda fino alle ore 18.00 quando entrambi avevano lasciato l'appartamento per andare in centro, verso le ore 20.30 - 21,00 la Knox si era allontanata dicendogli che sarebbe andata presso il pub Le Chic per incontrare degli amici mentre lo stesso era rientrato nella propria abitazione, che alle ore 23.00 aveva ricevuto una telefonata da parte del padre sull'utenza fissa, che si era trattenuto sul computer per altre due ore facendosi una canna, che la ragazza era rientrata probabilmente verso le una, che poi insieme si erano svegliati alle ore 10.00 quando Amanda era uscita di casa per tornare in via della Pergola, ribadendo quindi quanto già in precedenza dichiarato e giustificando questa sua condotta sul presupposto che era stata la Knox a convincerlo a riferire circostanze non vere.

Dal canto suo Knox Amanda in data 6 novembre 2007, prima alle ore 1.45, poi alle ore 5.45 dichiarava al P.M. che giovedì 1 novembre, alle ore 20.30, mentre si trovava presso l'abitazione di Sollecito Raffaele, riceveva un messaggio sul proprio telefono cellulare inviatole da tale Patrick, titolare del pub Le Chic, dove la stessa lavorava, con il quale il predetto la avvisava che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso e che quindi non sarebbe dovuta andare, la medesima gli rispondeva che si sarebbero visti dopo, quindi usciva di casa dicendo al Sollecito che andava al lavoro mentre, al contrario, si portava presso il campo da basket di piazza Grimana; qui

incontrava Patrick con il quale si recava nell'appartamento di via Pergola dove non ricordava se già era presente Meredith o se la stessa era sopraggiunta poco dopo, aggiungeva comunque che, nonostante i ricordi confusi avendo assunto nel pomeriggio hashish, Patrick si appartava con Meredith, della quale si era invaghito, nella camera da letto dove facevano sesso, che non ricordava se quest'ultima fosse stata prima minacciata ma che era stato Patrick ad ucciderla; precisava che in quei momenti che non sapeva quantificare sentiva Meredith urlare tanto che spaventatasi si era tappata le orecchie, immaginando anche cosa potesse essere successo.

Riferiva ancora di non essere sicura se era presente anche Sollecito Raffaele ma la mattina dopo si era ritrovata a dormire a casa del fidanzato nel suo letto; confermava poi le dichiarazioni già rese per quanto attiene lo svolgimento dei fatti dalle ore 10.00 della mattina, momento in cui si era svegliata, fino all'arrivo della Polizia Postale.

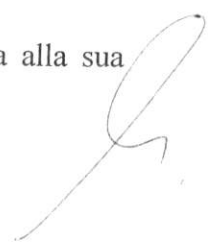
E' in questo momento che Knox Amanda e Sollecito Raffaele perdono la loro veste di persone informate sui fatti per diventare essi stessi indagati; è da notarsi in proposito che è proprio del 6 novembre il sequestro di un paio di scarpe da ginnastica marca Nike misura 42 e mezzo e di un coltello a serramanico di colore nero con lama della lunghezza di cm 8,5 e larghezza cm 2 di proprietà di Sollecito Raffaele, come risulta dal relativo verbale in atti, nonché il risultato di una prima verifica effettuata sul luogo del delitto in riferimento alle impronte di scarpe ivi rinvenute, verifica dalla quale emerge una chiara compatibilità tra dette impronte e quelle relative alle scarpe dello stesso Sollecito.

Infatti in sede di rilievi della Poliza scientifica, sotto il piumone che copriva il corpo di Meredith, venivano rinvenute tre impronte di scarpe di cui una, quella contrassegnata nella relazione tecnica del 6.11.2007 con la lettera A, l'unica che è stata possibile analizzare in quanto le altre erano caratterizzate dall'assoluta indefinitezza dei caratteri, è risultata compatibile per forma e dimensione con la suola delle scarpe sequestrate a Sollecito Raffaele, tanto che in tale relazione si legge "le scarpe sequestrate a Sollecito Raffaele possono aver prodotto l'impronta da scarpa (lett. A) rilevata in occasione del sopralluogo".

E' evidente in questa nuova situazione che le dichiarazioni rese da Sollecito Raffaele e da Knox Amanda non possono essere utilizzate nei confronti dei medesimi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 c.p.p., ma continuano ad essere utilizzabili in riferimento a quanto da ciascuno di essi riferito sull' altro e su terzi, in quanto trattasi di dichiarazioni comunque rese in un momento nel quale i predetti erano solamente persone informate sui fatti e non persone soggette ad indagini, per cui la diversa situazione del dichiarante non può inficiare gli atti in precedenza compiuti, anche in forza del principio di conservazione degli atti processuali e della regola generale del tempus regit actum (Cass. pen. sez. III 1 aprile 2004 n. 15476 ; Cass. pen. sez. VI 4 giugno 2003 n. 24180).

Da ciò deriva che le dichiarazioni rese nel tempo da Knox Amanda, come persona informata dei fatti, possono essere utilizzate sia nei confronti di Sollecito Raffaele che nei confronti di Diya Lumunda e a sua volta le dichiarazioni di Sollecito Raffaele possono essere utilizzate nei confronti di Knox Amanda .

Chiarito tale aspetto è possibile constatare che Sollecito Raffaele, in sede di udienza di convalida, affermava di aver passato l'intera notte tra il 1 e il 2 novembre con Knox Amnada avendo fatto rientro nella propria abitazione verso le ore 20.00 - 20.30 , di aver cenato con la ragazza, di essersi reso conto dell'arrivo di messaggi sul telefonino della ragazza , di aver saputo dalla medesima che quella sera non sarebbe dovuta andare al lavoro presso il pub Le Chic , come le era stato comunicato attraverso un SMS inviatole al suo cellulare e di essere quindi andati a dormire insieme per svegliarsi la mattina dopo verso le ore 10.00 quando Amanda usciva di casa per tornarsene in via della Pergola per fare una doccia; sempre nel corso delle stesse dichiarazioni aggiungeva , anzi, che non ricordava se la Knox fosse uscita o meno ma ribadiva comunque di non essersi mosso da casa essendo rimasto davanti al computer, tanto da aver ricevuto una telefonata dal padre alle ore 23.00, telefonata che poco dopo precisava di non ricordare se l'aveva in concreto ricevuta o se aveva riferito di averla ricevuta, per corroborare la circostanza relativa alla sua permanenza in casa .



Come è possibile constatare il Sollecito forniva ancora una diversa versione rispetto a quelle date in precedenza, in merito alla condotta tenuta dalla Knox la notte tra il 1 e il 2 novembre, attribuendo la responsabilità di tale comportamento all'influenza esercitata sul medesimo dalla ragazza a seguito delle dichiarazioni da questa rese nell'immediatezza alla Polizia Postale, dichiarazioni che, al contrario, la predetta mai aveva reso agli agenti della Polizia postale intervenuti sul posto, anche per la sua difficoltà di parlare e capire l'italiano, come d'altro canto precisava poi lo stesso Sollecito.

Knox Amanda dal canto suo, in data 6 novembre, mentre nel corso di precedenti dichiarazioni riferiva che Sollecito aveva passato l'intera notte con lei, affermava di non ricordare se Sollecito fosse presente la notte tra il 1 e il 2 novembre presso l'appartamento di via Pergola, insieme a Patrick, avendo assunto nel pomeriggio dell'hashish ed avendo quindi ricordi confusi per non essere solita fare uso di tali sostanze, ma confermava che sicuramente il Sollecito era con lei la mattina dopo alle ore 10.00 essendosi svegliata sul suo letto.

La presenza del Sollecito nella stanza di Meredith risulta da un dato oggettivo che è rappresentato dalle impronte delle scarpe trovate proprio sotto il piumone con il quale era stato coperto il corpo della stessa; tale dato proviene sia dai primi rilievi di cui alla relazione tecnica del 6 novembre 2007, sia dai più approfonditi accertamenti di cui alla relazione del 7 novembre del Servizio Polizia scientifica di Roma, nella quale si attesta la piena compatibilità tra dette impronte e le scarpe del Sollecito.

Questo dato oggettivo non può che rappresentare i gravi indizi di colpevolezza a carico di Sollecito Raffaele in ordine ai fatti di cui al presente processo, tanto più quando poi ancora tale dato si combina con il rinvenimento indosso allo stesso di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8,5, definito dal CT medico del P.M. compatibile con la possibile arma del delitto.

A tale riguardo deve evidenziarsi che per l'indagato, come dal medesimo affermato in sede di udienza di convalida, portare con sé un coltello era una cosa abituale che faceva da quando aveva

l'età di 13 anni, anzi il coltello era diventato ormai un accessorio del suo abbigliamento tanto da cambiarlo a seconda di ciò che indossava.

A conferma di ciò occorre evidenziare che nel corso della perquisizione presso la sua abitazione è stato rinvenuto un altro coltello sempre a serramanico.

Per quanto attiene Knox Amanda la sua presenza sul luogo del delitto trova riscontro nelle affermazioni del Sollecito che da ultimo affermava di essere stato sempre insieme alla stessa e nella circostanza oggettiva che solamente la predetta aveva la disponibilità delle chiavi dell'appartamento di via della Pergola ed aveva quindi la possibilità di aprire la porta di ingresso senza che venissero lasciati segni di scasso .

D'altro canto non risulta da nessuna parte che il Sollecito avesse mai avuto le chiavi in oggetto o che magari gli fossero state consegnate dalla ragazza; ma vi è di più , i due giovani mai si smentiscono in ordine al fatto di ritrovarsi insieme la mattina dopo a casa del Sollecito, circostanza che conforta la ricostruzione dei fatti che li vuole insieme durante tutta la notte .

In riferimento infine alla posizione di Diya Lumumba le dichiarazioni del 6 novembre di Knox Amanda sono di estrema rilevanza, dal momento che ne attestano la presenza all'interno della camera da letto di Meredith al momento del suo omicidio quando la medesima gridava .

Tali dichiarazioni trovano conferma, sia pure indiretta, in alcuni dati oggettivi che riguardano proprio l'orario di apertura del pub Le Chic; infatti mentre Lumumba in sede di udienza di convalida affermava di aver aperto il locale il pomeriggio dell'uno novembre all'incirca alle ore 17.00 - 18.00 , i primi scontrini fiscali risultano essere effettuati a partire dalle ore 22.29 né l'indagato è riuscito a dare alcuna logica spiegazione a tale circostanza, non essendo stato in grado di fornire indicazioni precise su eventuali clienti che potessero attestare la sua presenza presso il locale prima delle ore 22.29, non potendo certamente qualificarsi come indicazione precisa e quindi utile per i dovuti riscontri l'aver individuato con il solo nome Usi la persona che sarebbe entrata nel suo locale alle ore 20.00 senza aggiungere né un suo recapito telefonico né altri elementi identificativi, nonostante lo abbia definito un suo amico .

Vi è in più da annotare che nel momento in cui questo giudice rivolgeva all'indagato detta contestazione, lo stesso rimaneva qualche minuto in silenzio cercando poi di giustificare tale "vuoto" sul presupposto che gli scontrini vengono rilasciati non nel momento dell'ordinazione ma nel momento in cui il cliente lascia il locale.

Anche tale giustificazione non regge in quanto non spiega come mai dalle ore 18.00 alle ore 22.29 non vi sono scontrini e questi comincino ad esservi con frequenza costante dalle ore 22.29 fino alla chiusura .

Ulteriore riscontro della chiusura del locale prima di detto orario si rinviene nelle dichiarazioni di uno dei clienti abituali, tale Vulcano Gerardo Pasquale, il quale sentito a sommarie informazioni in data 7.11.2007 , riferiva che la sera del primo novembre aveva notato, verso le ore 19.00 che il locale era chiuso come pure aveva potuto constatare detta circostanza anche più tardi al rientro dalla pizzeria .

Anche per quanto attiene il testo del messaggio che l'indagato inviava verso le ore 20.30 ad Amanda vi sono delle discordanze tra quanto riferito dalla ragazza e quanto affermato dal predetto; infatti mentre la ragazza parlava di un messaggio con il quale veniva avvisata che il locale sarebbe rimasto chiuso e quindi non sarebbe dovuta andare al lavoro , Patrick riferisce di averle scritto che per quella sera non c'era bisogno della sua collaborazione essendovi pochi clienti .

Questa può sembrare una circostanza di poco rilievo quando in realtà non lo è essendovi una differenza sostanziale tra i due messaggi; è probabile che Patrick avesse avuto l'intenzione effettivamente di non aprire il locale pensando di poter passare la notte con Meredith, poi, visto l'evolversi dei fatti, ha ritenuto opportuno aprire il pub per crearsi appositamente un alibi.

Per quale motivo Amanda avrebbe dovuto mentire sul perché non doveva andare al lavoro , chiusura del locale o presenza di pochi avventori, non è dato sapere né vi sono spiegazioni logiche, mentre una motivazione più che consistente si rinviene nei riguardi dell'indagato il quale con l'apertura del locale si creava di per sé stesso un alibi per la serata.

Tali discrasie fanno sorgere dei dubbi sul testo effettivo del messaggio tanto più quando questo si confronta con la risposta che Amanda ha inviato a Patrick del tenore "ci vediamo dopo", risposta logica in riferimento ad una chiusura del locale per avere una serata libera e di un successivo appuntamento.

Tale affermazione trova poi riscontro nel successivo evolversi dei fatti, in quanto Patrick incontrava Amanda in piazza Grimana ed è lo stesso indagato a riferire che si trattava di un luogo dove lo stesso era solito dare appuntamenti per incontrare persone; per quanto attiene l'orario deve collocarsi più o meno verso le ore 21.00 - 21.30, orario perfettamente compatibile con i fatti verificatisi, come sopra già indicato, in un range compreso tra le ore 21.30 e le ore 23.30 ed inoltre compatibile anche con il rientro a casa quella sera di Meredith, sulla base di quanto riferito da Purton Sophie in data 2.11.2007 la quale affermava che, dopo aver mangiato la pizza a casa di alcune amiche sita in Perugia via Bontempi, alle ore 9.00 la stessa e Meredith uscivano da detta abitazione e Meredith si dirigeva a casa sua in via della Pergola.

Da ciò segue che la predetta si trovava a casa in un orario compatibile con quello in cui giungeva nell'appartamento Amanda, tanto che quest'ultima non ricordava se già Meredith era in casa o se era sopraggiunta poco dopo.

Il motivo per cui Patrick voleva vedere da solo Meredith lo spiega Amanda, affermando che il predetto si era invaghito di lei e voleva avere un approccio con la stessa, approccio che diversamente non era facile, cosa credibile in quanto Meredith veniva tratteggiata come una ragazza non incline ad avere rapporti "facili" con l'altro sesso, tanto da non portare i suoi amici in casa, ad eccezione del fidanzato, a differenza di quanto poteva accadere con Amanda, come riferito da Romanelli Filomena.

La volontà di Diya Lumumba di evitare che in sede di indagini si potesse risalire allo stesso in considerazione del messaggio inviato ad Amanda la sera dell'1 novembre, si evidenzia in un suo strano comportamento relativo al cambio del suo telefonino proprio nei giorni immediatamente successivi al fatto; tale circostanza è incontrovertibile in quanto dall'acquisizione del traffico

telefonico emerge che il predetto fino al 2 novembre ha utilizzato un telefonino avente IMEI n. 354548014227980 mentre il giorno del fermo aveva in uso un telefonino con IMEI n. 354548014227987 .

Tale circostanza sarebbe rimasta neutra se lo stesso l'avesse ammessa, dal momento che continuando a sfruttare lo stesso numero non vi sarebbero stati comunque ostacoli a risalire al medesimo, ma ciò che contribuisce invece a dargli rilievo è proprio l'ostinazione del predetto nel negarla, elemento questo che induce a ritenere che lo stesso l'abbia fatto proprio sull'erroneo convincimento di essere in grado così di sviare la sua identificazione.

Così ricostruiti i fatti, a livello di gravi indizi e ricordando i principi sopra enunciati , risultano sufficienti ai fini dell'emissione di una misura cautelare, gli elementi già raccolti, dovendosi tenere conto che ci si trova in presenza di una situazione molto fluida, per quanto attiene l'aspetto investigativo, essendo in corso tutti gli accertamenti della polizia scientifica aventi ad oggetto la miriade di tracce ed impronte anche di sangue e altro materiale organico rinvenute sul posto dell'omicidio ed essendo ancora in corso ulteriori approfondimenti attraverso l'assunzione a sommarie informazioni di soggetti informati sui fatti .

Nell'ambito di tale quadro vanno comunque posti dei punti fermi che se non raggiungono la prova piena, necessaria ad una definizione processuale della vicenda, raggiungono senza dubbio quell'elevato grado di probabilità in ordine alla commissione dei reati così come ipotizzati dal P.M. e alla loro riferibilità soggettiva agli odierni indagati , anche se ne devono ancora essere delineati i precisi contorni, soprattutto sotto il profilo dei rispettivi ruoli rivestiti , circostanza , comunque , che non impedisce allo stato una decisione riguardante in via cautelare la libertà personale degli indagati stessi, dal momento che in questa fase non si ha ancora un capo di imputazione bensì una mera prospettazione di una ipotesi criminosa .

Partendo quindi dai dati di fatto esistenti in questo momento, è possibile così ricostruire ciò che è accaduto la sera del primo novembre : Sollecito Raffaele e Knox Amanda passavano l'intero pomeriggio insieme fumando hashish , la sera verso le ore 20.30 , mentre la Knox si trovava a casa

di Sollecito, riceveva il messaggio di Diya Lumumba che , anziché avvertirla semplicemente di non andare al lavoro le confermava l'appuntamento per la sera stessa, essendosi evidentemente accordati in precedenza su un aiuto che la ragazza gli offriva per fargli avere un incontro con l'amica Meredith; Sollecito Raffaele , annoiato dalle serate tutte uguali e desideroso di provare ancora "emozioni forti", come si ritrova scritto nel suo blog sotto la data del 13 ottobre 2007 e come confermato in sede di udienza di convalida (emozioni che possono essere date anche da un rapporto sessuale intenso che spezza la monotonia della quotidianità), usciva con Amanda; i due ragazzi si incontravano con Diya Lumumba in piazza Grimana intorno alle ore 21.00 ed insieme si recavano nell'appartamento di via della Pergola n. 7 del quale la sola Amanda aveva le chiavi.

E' più o meno a quest'ora che sia Sollecito che la Knox spegnevano i loro cellulari che tornavano ad essere attivi la mattina successiva; poco dopo rientrava Meredith oppure la stessa poteva già trovarsi lì, questa si appartava nella sua camera con Patrick dopo di che qualcosa andava male, nel senso che con probabilità interveniva anche Sollecito e i due iniziavano a pretendere una qualche prestazione alla quale la ragazza opponeva un suo rifiuto; la stessa veniva così minacciata con un coltello; coltello che Sollecito era solito sempre avere con sé , e con il quale Meredith veniva colpita al collo.

I tre resisi conto di quanto accaduto se ne andavano frettolosamente dalla casa creando confusione, sul presupposto anche di simulare un furto e sporcando ovunque con il sangue, anche nel tentativo di pulirsi tanto che macchie di sangue venivano rinvenute al bagno, sia in terra sia sul lavandino .

La circostanza che Meredith ha subito comunque violenza si deduce dallo stato in cui il suo corpo è stato rinvenuto, in quanto sullo stesso erano evidenti ecchimosi sparse, in particolare nella relazione del Dr. Lalli si evidenziano la presenza di ecchimosi con aree escoriate sul labbro inferiore e superiore come pure sulla fornice gengivale, sulla guancia sinistra e sul mento .

Tali lesioni possono dirsi compatibili con una posizione prona alla quale la ragazza sia stata costretta anche con la pressione del viso schiacciato in terra per tenerla ferma e possono essere

compatibili con le ecchimosi rinvenute nella zona anale accompagnate da un anello anale ampiamente dilatato che potrebbe essere il segno, certamente di problemi di stipsi della ragazza, come fa notare il Dr. Lalli, ma anche di un rapporto anale .

A tale riguarda si vuole ricordare la particolare difficoltà di Meredith ad avere tali tipi di rapporti così come riferito dal fidanzato Silenzi Giacomo, il quale dichiarava che i due avevano provato ad avere rapporti di tale genere ma non avevano più ripetuto la cosa per il dolore provato dalla ragazza stessa .

Poi vi sono le ecchimosi e le lesioni riscontrate sul collo, ecchimosi che inducono a ritenere che Meredith sia stata bloccata tenendola ferma per il collo, trattandosi di ecchimosi puntigiformi compatibili con la pressione di dita , e successivamente minacciata con un coltello sempre puntato al collo tanto che la stessa presentava in questa zona altre piccole ferite oltre a quella che ne ha poi determinato la morte .

A confermare la necessità di bloccare la ragazza in posizione supina intervengono le ecchimosi riscontrate dal Dr. Lalli sulla faccia interna delle piccole labbra che per la posizione e le caratteristiche, stanno ad indicare un rapporto sessuale compiuto o tentato in maniera frettolosa o comunque contro la volontà della ragazza, in quanto dette ecchimosi si spiegano con l'introduzione in vagina del pene o delle dita in assenza di lubrificazione che è invece fisiologica in presenza di un rapporto consenziente ed inoltre in mancanza di un qualsiasi elemento che possa indurre a ritenere la presenza di problemi della ragazza nell'affrontare normali rapporti sessuali, come emerge dalle dichiarazioni già richiamate di Silenzi Giacomo.

Tali elementi permettono di affermare l'esistenza di una violenza sessuale essendo evidente proprio dai dati oggettivi sopra riportati la mancanza di volontà di Meredith a quei rapporti .

La lesione mortale prodotta al collo della ragazza potrebbe essere stata una minaccia che si è concretizzata poi in qualche cosa di sicuramente più serio, tanto che gli odierni indagati non hanno avuto poi la lucidità di sistemare l'appartamento ma se ne sono andati portando con loro i telefoni di Meredith dei quali successivamente si disfacevano .

E' credibile che la mattina successiva Amanda torna , in un primo momento , da sola sul posto avendo necessità non tanto di farsi una doccia come afferma il Sollecito, quanto per prelevare degli indumenti puliti tanto che, alla vista di macchie di sangue ovunque e di una situazione comunque non tranquillizzante, anziché cercare subito le sue coinquiline torna a casa da Sollecito ed insieme si recano presso l'appartamento avvisando solo in questo momento le altre ragazze e rimanendo sorpresi del casuale intervento della Polizia postale che cercano di sfruttare denunciando un presunto furto e facendo presente di aver già chiamato il 112 , circostanza non vera in quanto la chiamata del 112 è successiva all'intervento della Polizia postale , come già sopra evidenziato.

A proposito degli indumenti indossati da Amanda occorre sottolineare che Romanelli Filomena precisava che la stessa il giorno 1 novembre indossava una felpa che non ha più avuto modo di vederle indosso e che non sembra far parte di quegli indumenti che sono stati posti sotto sequestro. Diya Lumumba e Amanda Knox si sentono il giorno dopo telefonicamente ma questa volta il primo utilizza un diverso telefono , accorgimento che a nulla serve essendo rimasto invariato il numero.

Per quanto attiene la configurazione giuridica del fatto non vi sono dubbi in questo momento nel ritenerla corretta : ci si trova in presenza di una iniziale volontà dei tre ragazzi di provare una qualche nuova sensazione , ciò soprattutto per i due fidanzati mentre per il Diya il desiderio di congiungersi carnalmente con una ragazza che gli piaceva e che lo rifiutava, a fronte di un diniego della vittima non si ha la forza di desistere ma si cerca di piegare la volontà della stessa utilizzando un coltello che il Sollecito porta sempre con sé , si riescono ad avere alcuni approcci ma stante la reazione di Meredith tutti frettolosi e non completi tanto che si lasciano ecchimosi sulle parti intime della stessa ma mai sperma , da tale violenza si giunge all'omicidio in quanto il coltello dopo aver ferito in due occasioni il collo della vittima, la terza volta penetra in profondità provocando la ferita mortale.



Tutti e tre gli indagati erano presenti sul posto per cui , in questo momento e in attesa di più precisi riscontri ricavabili dalle indagini ancora in corso, soprattutto per quanto attiene l'analisi delle impronte rilevate sul posto, il fatto deve essere loro attribuito sotto un profilo materiale e comunque psicologico in riferimento ad un sicuro e innegabile atteggiamento di favoreggiamento . Per quanto riguarda il movente, a fronte delle precisazioni sopra fatte, non sembra deve essere aggiunto altro, essendone chiara l'assoluta inutilità rappresentata dal desiderio di rapporti sessuali non voluti dalla vittima.

Nel caso di specie ricorrono le esigenze cautelari rappresentate dal pericolo di inquinamento probatorio e dal pericolo di reiterazione criminosa .

In riferimento al primo aspetto occorre sottolineare che sono ancora in corso le indagini e a fronte di queste è evidente l'interesse degli indagati di sviarle magari contattando persone che possano fornire loro un alibi ; al riguardo si ricorda poi l'avvenuto cambio di cellulare da parte del Patrick proprio il giorno dopo l'omicidio forse con l'erroneo intento di nascondere qualche cosa che potesse risultare dallo stesso e l'atteggiamento tenuto dai due fidanzati nell'immediatezza del fatto.

Sotto il profilo del pericolo della reiterazione criminosa , nulla vale ad escluderlo l'incensuratezza degli indagati tenuto conto nel caso di specie delle particolari modalità e circostanze del fatto criminoso e della particolare personalità degli indagati (Cass. pen. sez. II 9.7.2004 n. 38738 ; Cass. pen. sez. I 8.1.2003 n. 171).

Sulla scelta della misura cautelare al momento non vi sono dubbi nel ritenere la custodia in carcere la misura più adeguata a fronteggiare le esigenze sopra indicate .

P.Q.M.

APPLICA

Nei confronti di **SOLLECITO Raffaele** , **KNOX Amanda** e **DIYA Lumumba** , come sopra generalizzati , la misura cautelare della custodia in carcere.

Perugia 9 novembre 2007



Dr.ssa Claudia Mattini”

Le indagini proseguivano al fine anche di effettuare i riscontri e le analisi sulle tracce di sangue rinvenute sul luogo del delitto .

In data 16 novembre 2007 il P.M. presentava a questo Giudice richiesta di misura cautelare nei confronti di Guede Rudi Hermann che si riporta integralmente :

“ il Servizio di Polizia Scientifica di Roma ha accertato che **l'impronta palmare rilevata sul cuscino della vittima corrisponde proprio al Guede**, già conosciuto ed indicato nel verbale di s.i. del 4.11.07 da Bonassi Stefano Dario il quale ha dichiarato che tra le persone che hanno frequentato la casa di Via della Pergola n. 7 vi era anche un ragazzo soprannominato “Il Barone”, di origine “sudafricana” che provava una forte attrazione per Amanda e che una notte, trovandosi in stato di ubriachezza, aveva dormito sul water, dopo aver defecato senza scaricare il water, *particolare questo che coincide con il rinvenimento del water dell'appartamento di Amanda, Meredith e delle altre* e sul quale il Sollecito e Amanda hanno reso dichiarazioni in totale contrasto con quanto accertato in sede di sopralluogo;

1. è risultato che il domicilio perugino del **Guede** risulta essere contiguo a quello del Sollecito e vicino al luogo di rinvenimento dei due cellulari in uso a Meredith;
2. in data odierna, **si è appreso dalla padrona di casa che il Guede s'è allontanato dal suo domicilio perugino pochi giorni dopo il delitto.**

Rilevato che sussistono specifiche ed inderogabili esigenze, attinenti alle indagini relative ai fatti per cui si procede, in relazioni a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova: se lasciato libero, il **Guede**, già allontanatosi dopo il delitto, potrebbe ragionevolmente inquinare il materiale probatorio e sussistono, pertanto, le condizioni di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p.;

Rilevato che l'indagato si è, come s'è detto, allontanato da Perugia immediatamente dopo il delitto e sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga anche all'estero, poiché trattasi di

extracomunitario senza stabile radicamento sul territorio e, stante l'estrema gravità del fatto, potrebbe essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione, a norma della let. b) dello stesso art. 274 c.p.p.;

Rilevato che, per specifiche modalità e circostanze di fatto, desunte dalla efferatezza dello delitto e dall'agonia in cui è stata lasciata la vittima e per la personalità dell'indagato, desunta dalla rapida fuga dopo il delitto, lontano da Perugia, sussiste il concreto pericolo che l'indagato commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede;

Rilevato che la pena prevista nel massimo per il reato per cui si procede consente l'applicazione delle misure coercitive, a norma dell'art. 280 c.p.p. e che, trattandosi di custodia cautelare in carcere, è prevista, per il reato per cui si procede, la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;

Rilevato che la misura cautelare della custodia in carcere appare l'unica idonea a garantire, nella fattispecie, le esigenze cautelari, poiché idonea a recidere qualsivoglia legame esterno dell'indagato e possibili rapporti con i complici".

Da quanto sopra emergono senza dubbio gravi indizi di colpevolezza a carico di Guede Rudi Hermann tenuto conto delle precise e inconfutabili analisi compiute dal Servizio Polizia scientifica – sezione identità giudiziaria – che nella nota datata 16.11.2007 conclude : “ a seguito degli accertamenti dattiloscopici eseguiti sul frammento di natura palmare (rilievo contraddistinto dalla lettera B) impresso, presumibilmente con sostanza ematica , sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza della vittima e sulle impronte palmari di Guede Rudi Hermann , è emerso quanto di seguito riportato : le due impronte a confronto (figura 7 e figura 8), opportunamente ingrandite presentano analogie nelle caratteristiche generali relative all'andamento del tracciato papillare e la **corrispondenza di oltre 16 – 17 punti caratteristici uguali per forma e posizione , che legittimano per valore qualitativo e quantitativo un giudizio di identica provenienza :"**

Tali dati tecnico – scientifici trovano conferma anche nelle dichiarazioni dei soggetti assunti a

sommarie informazioni per quanto attiene la presenza del predetto a Perugia nel periodo antecedente all'omicidio e la sua frequentazione con Meredith Kercher e al riguardo si richiamano le dichiarazioni di Bonassi Stefano Dario , già richiamate dal P.M. nella sua richiesta , e le dichiarazioni di Temgoua Ndongmo Louis Patrick il quale conferma che il Guede era solito frequentare la piazza Grimana , dove giocava a basket , ed abitava nei pressi del suddetto campetto . Sussistono senza dubbio le esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di fuga trattandosi di soggetto straniero senza legami stabili sul territorio ; d'altro canto il comportamento del Guede dopo l'omicidio di Meredith dimostra chiaramente la volontà del medesimo di allontanarsi tentando di far perdere le sue tracce ; il pericolo di inquinamento probatorio in quanto , se lasciato in libertà , potrebbe influire negativamente sulla genuinità dell'acquisizione della prova ; il pericolo di reiterazione criminosa che si evidenzia in riferimento all'assoluta gravità del fatto e alla personalità del medesimo soggetto.

Sulla scelta della misura cautelare al momento non vi sono dubbi nel ritenere la custodia in carcere la misura più adeguata a fronteggiare le esigenze sopra indicate .

P.Q.M.

APPLICA

Nei confronti di **GUEDE RUDI HERMANN** , come sopra generalizzato , la **misura cautelare della custodia in carcere**.

Ordina agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura del predetto e di condurlo immediatamente in un istituto di custodia con le modalità di cui all'art. 285 c.p.p. per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio cui l'avvenuta esecuzione andrà immediatamente comunicata per consentire il compimento degli adempimenti previsti nel termine di legge.

Ordina che Guede Rudi Hermann venga condotto presso il Carcere di Perugia – Capanne per esigenze di giustizia .

Perugia 16 novembre 2007

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 16 NOV. 2007

IL CANCELLIERE 833

CANCELLERIA

Dr.ssa Claudia Matteini

Claudia Matteini